



COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA
Corso Cavour, 89



PIANO DI RISCHIO
RIFERITO ALL'AEROPORTO DI FOLIGNO

art. 707 del Codice della Navigazione

Piano fatto proprio dal Comune di Foligno con atto di Giunta Comunale n. 52 del 27/02/2011

Elaborato modificato a seguito parere istruttorio dell'E.N.A.C. espresso in data 29/05/2012

Piano adottato ai sensi dell'articolo 707 del Codice della Navigazione, con atto del Consiglio Comunale n. ____ del ____

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

ELAB. N.

B

GRUPPO DI LAVORO: geom. Luca PIERSANTI, p.i. Pier Giorgio METELLI, geom. Gaetano MEDORINI
geom. Andrea BROCCOLO, sig.ra Franca MESA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA: Ing. Amleto DI MARCO

DATA: novembre 2011
AGG.: agosto 2012

RAPP. /

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 2 |
| Articolo 2 LEGISLAZIONE E NORMATIVE | 2 |
| Articolo 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RISCHIO NELLE DIREZIONI DI ATTERRAGGIO E DI DECOLLO | 3 |
| Articolo 4 MANTENIMENTO DELLE EDIFICAZIONI E DELLE ATTIVITA' ESISTENTI | 3 |
| Articolo 5 AREE LIBERE CON PREVISIONI EDIFICATORIE..... | 4 |
| Articolo 6 ZONA DI TUTELA "A" | 4 |
| Articolo 7 ZONA DI TUTELA "B" | 4 |
| Articolo 8 ZONA DI TUTELA "C" | 5 |
| Articolo 9 DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE ZONE DI TUTELA "A", "B", "C"..... | 5 |
| Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 5 |

Articolo 1 **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- 1.1 Il piano di rischio dell'aeroporto di Foligno, nel prosieguo chiamato "*piano*", è finalizzato a garantire la sicurezza nelle aree limitrofe alle infrastrutture aeroportuali, individuando specifiche disposizioni atte a salvaguardare l'incolumità pubblica in base alle quali il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adegua i propri strumenti di pianificazione urbanistica generale ed eventualmente attuativa.
- 1.2 Il *piano* individua specifiche zone di rischio, in base all'attuale tipologia di aeroporto, di aeromobili ed operazioni di volo, nonché alla relativa esposizione al rischio aeronautico, utilizzando le specifiche tecniche relative agli aeroporti classificati di "codice 2" previste dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, nel prosieguo chiamato "*regolamento*",

Articolo 2 **LEGISLAZIONE E NORMATIVE**

- 2.1 Il *piano* viene proposto in virtù di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 707 del Codice della navigazione, come sostituito prima dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, e poi dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151.
- 2.2 L'individuazione delle zone di rischio e della disciplina generale di salvaguardia viene proposta sulla base di quanto indicato al punto 6 (denominato appunto "piani di rischio") del "*regolamento*", come opportunamente modificato ed integrato dall'emendamento 4 del 30 gennaio 2008 e dall'emendamento 7 del 20/10/2011.
- 2.3 La disciplina di salvaguardia prevista dal *piano*, riferita all'individuazione delle zone di rischio riportate nella sua cartografia, hanno efficacia nell'ambito

dell'intero comparto in questione, individuato proprio in dette aree, come perimetrare.

- 2.4 Compatibilmente con il rischio aeronautico, al fine di governare (ed eventualmente contenere) il carico antropico degli insediamenti e delle attività insediabili, il Comune provvede ad approvare, con modi e procedimenti previsti dalla vigente legislazione regionale, varianti allo strumento urbanistico generale comunale ed, eventualmente, piani urbanistici attuativi (o rispettive varianti), anche in variante allo strumento urbanistico generale, purché finalizzate ovviamente al contenimento dei rischi per la pubblica incolumità.
- 2.5 Restano comunque salve le normative, generali e/o particolari, di tipo urbanistico, edilizio, di tutela dell'ambiente e della salute, aventi carattere nazionale, regionale, provinciale o comunale, ancorché non espressamente richiamate dalle presenti disposizioni ed anche laddove non puntualmente disciplinate, alle quali gli interventi edilizi o le nuove attività sono comunque subordinate.

Articolo 3 **INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RISCHIO** **NELLE DIREZIONI DI ATTERRAGGIO E DI DECOLLO**

- 3.1 Il *piano* individua nella sua cartografia, e più precisamente nella tavola 2, le aree oggetto delle presenti specifiche disposizioni di salvaguardia.
- 3.2 Tali aree investono esclusivamente le direzioni di atterraggio e di decollo, come previsto dal Codice della navigazione, e sono distinte in zona di tutela "A", zona di tutela "B" e zona di tutela "C".
- 3.3 Le misure di salvaguardia, previste per tali zone in conformità al punto 6.6 del *regolamento*, sono elencate agli articoli 6, 7, 8, 9 del presente testo.

Articolo 4 **MANTENIMENTO DELLE EDIFICAZIONI E DELLE ATTIVITA' ESISTENTI**

- 4.1 Come previsto al paragrafo 6.2 del *regolamento*, le limitazioni derivanti dall'attuazione del presente *piano* si applicano alle nuove opere ed alle nuove attività da insediare nelle aree limitrofe all'aeroporto, e pertanto non interessano quelle che non risultano perimetrare quali zone di tutela "A", "B", "C".
- 4.2 Nelle aree perimetrare sono comunque fatti salvi gli edifici e i manufatti esistenti alla data di approvazione del *piano*, considerabili legittimi o comunque legittimabili a seguito di sanatorie richieste in data antecedente.
- 4.3 Nelle aree perimetrare sono, altresì, fatte salve le attività (e le destinazioni d'uso) esistenti alla data di approvazione del *piano*.
- 4.4 Dopo l'approvazione del *piano* potranno essere realizzati edifici o manufatti solo se rispettano le discipline previste per le rispettive zone di tutela, come indicate ai successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
- 4.5 Dopo l'approvazione del *piano* potranno essere insediate solo le attività non prescritte dalle disposizioni del sotto indicato articolo 9. Quelle esistenti, che risultino in contrasto con quelle ammissibili, potranno continuare ad essere esercitate, anche se si dovrà tendere al loro spostamento (o eventualmente eliminazione).

Articolo 5
AREE LIBERE CON PREVISIONI EDIFICATORIE

- 5.1 All'interno delle zone di tutela ricadono alcune aree, individuate dal vigente strumento urbanistico generale comunale (PRG'97) come Ambiti urbani di trasformazione, per le quali lo stesso prevede un nuovo assetto morfologico funzionale e la cui attuazione è soggetta a strumento urbanistico attuativo; tali aree risultano, per la gran parte, libere da edificazione, e pertanto soggette alla disciplina di salvaguardia di cui alle presenti disposizioni.
- 5.2 Le aree di cui al comma precedente riguardano:
- due Ambiti di strutturazione urbana di primo impianto a dominante verde ovvero quello n. 10/B denominato "*// Canneto*" e quello n. 12/A denominato "*Pacinotti*";
 - un Ambito di strutturazione locale per nuova centralità ovvero quello n. 17 denominato "*Sterpete*";
 - un Ambito di strutturazione locale di primo impianto residenziale, ovvero quello n. 29 denominato "*Intramezzi*".
- 5.3 Per quanto riguarda gli ambiti di cui sopra, le relative previsioni urbanistiche di attuazione dovranno essere conformi a quelle previste nel presente *piano*, ed andranno verificate prima dell'adozione dello strumento urbanistico attuativo¹.

Articolo 6
ZONA DI TUTELA "A"

- 6.1 Nelle aree perimetrare come zona di tutela di tipo "A" va perseguito l'obiettivo di limitare al massimo il carico antropico.
- 6.2 Non potranno essere previsti nuovi insediamenti aventi carattere residenziale, mentre sono consentiti interventi in ampliamento di quelli esistenti fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria attualmente consentita dallo strumento urbanistico generale comunale, o comunque ammessi da eventuali deroghe previste da disposizioni nazionali, regionali o comunali.
- 6.3 Possono essere previsti insediamenti aventi carattere non residenziale, purché con indici di edificabilità non superiori a 0,50 mq/mq. e purché comportino la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

Articolo 7
ZONA DI TUTELA "B"

- 7.1 Nelle aree perimetrare come zona di tutela di tipo "B" può essere previsto un modesto incremento degli insediamenti di tipo residenziale, purché con indici di edificabilità contenuti entro il rapporto di 0,35 mq/mq, mentre sono consentiti interventi in ampliamento di quelli esistenti fino all'esaurimento della

¹ Il presente comma è stato così modificato d'ufficio in quanto l'ENAC, con il parere riferito al Piano di Rischio dell'aeroporto espresso in data 29/05/2012 ed acquisito al protocollo comunale n. 24726 del 12/06/2012, ha sostanzialmente chiarito che la valutazione delle misure di tutela effettuata da tale Ente viene definita attraverso l'analisi delle caratteristiche urbanistiche del territorio ricadente all'interno di tutte le aree di tutela; pertanto le valutazioni fatte a livello generale per l'intero piano di rischio ricomprendono anche quelle relative alle aree poste all'interno degli Ambiti Urbani di Trasformazione, senza la necessità di ulteriori specifiche valutazioni fatte in maniera singola.

La precedente stesura del comma, oggetto del provvedimento di presa atto della Giunta Comunale n. 52 del 27/02/2012, era la seguente:

"Per quanto riguarda gli ambiti di cui sopra, le relative previsioni urbanistiche di attuazione dovranno essere sottoposte a specifico nulla-osta da parte dell'organismo aeroportuale competente, prima dell'adozione dello strumento urbanistico attuativo"

potenzialità edificatoria attualmente consentita dallo strumento urbanistico generale comunale, o comunque ammessi da eventuali deroghe previste da disposizioni nazionali, regionali o comunali.

- 7.2 Possono essere previsti insediamenti non residenziali, purchè con indici di edificabilità contenuti entro il rapporto di 0,65 mq/mq, solo se comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

Articolo 8 ZONA DI TUTELA "C"

- 8.1 Nelle aree perimetrate come zona di tutela di tipo "C" può essere previsto un ragionevole incremento degli insediamenti di tipo residenziale, mentre sono consentiti interventi in ampliamento di quelli esistenti fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria attualmente consentita dallo strumento urbanistico generale comunale, o comunque ammessi da eventuali deroghe previste da disposizioni nazionali, regionali o comunali.
- 8.2 Non sono previste limitazioni riguardanti gli insediamenti di tipo non residenziale.

Articolo 9 DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE ZONE DI TUTELA "A", "B", "C"

- 9.1 Nelle aree perimetrate come zone di tutela di tipo "A", "B", "C" non potranno comunque essere realizzate scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili.
- 9.2 Nelle tre zone va comunque evitato l'insediamento di attività ad elevato affollamento, o comunque attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione, danno ambientale.
- 9.3 Si considerano obiettivi sensibili le aree per le attrezzature di interesse generale, pubbliche o meno, facenti parte del sistema dei servizi e delle attrezzature di cui all'articolo 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG'97.
- 9.4 Si considerano insediamenti ad elevato affollamento i centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, nonché l'edilizia intensiva.
- 9.5 Si considerano attività che possono creare pericolo di incendio o esplosione quelle soggette a preventiva certificazione di prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- 9.6 Per la definizione di danno ambientale si fa riferimento alle disposizioni previste dalla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 10.1 Resta comunque salva l'applicazione delle norme di salvaguardia di tipo urbanistico, di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 2001 n. 11, per quanto riguarda la variante urbanistica, da approvare in conformità al *piano* come previsto al precedente punto 2.4..
- 10.2 Per specifiche problematiche non puntualmente previste o prevedibili con le presenti disposizioni, resta comunque salva la possibilità di realizzare gli edifici, ovvero insediare le attività, previo specifico nulla.osta rilasciato dall'autorità aeroportuale competente.

□ □ □ □ □ □